

PROGETTO DI SCISSIONE

ai sensi dell'articolo 2506-bis del Codice civile

DELLA SOCIETA' :

"ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L."

società a responsabilità limitata costituita in Italia, avente un capitale sociale di euro 51.084,00 (cinquantunomilaottantaquattro virgola zero), interamente sottoscritto, versato ed esistente, sede legale ad Oristano, località "Fenosu", Viale Marconi senza numero civico, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Oristano (Codice fiscale e Numero di iscrizione: 00643290950).

La società **"ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L."** è una società a responsabilità limitata, nel pieno esercizio dei propri diritti, il cui capitale sociale è detenuto dai seguenti soci:

- **CHIESA ANDREINO**, nato a Milano il 10 novembre 1950, domiciliato ad Oristano, frazione Donigala Fenughedu, Via G. Cao n.29/A, codice fiscale CHS NRN 50S10 F205E, titolare di una quota di partecipazione pari al 25% (venticinque per cento del capitale sociale);

- **CHIESA FRANCESCO**, nato ad Oristano il giorno 11 ottobre 1983, domiciliato ad Oristano, Via degli Artigiani n.3/C, codice fiscale CHS FNC 83R11 G113S, titolare di una quota di partecipazione pari al 25% (venticinque per cento del capitale sociale);

- **SANNA ROSARIA**, nata ad Oristano il 5 agosto 1953, domiciliata ad Oristano, frazione Donigala Fenughedu, in Via G. Cao n. 29/a, codice fiscale SNN RSR 53M45 G113A, titolare di una quota di partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento del capitale sociale).

Sulle partecipazioni dei soci non gravano diritti di pegno o di usufrutto, né vincoli, pignoramenti o sequestri.

La società "**ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L.**" intende scindersi mediante assegnazione di una parte del proprio patrimonio ad una società di nuova costituzione.

L'Amministratore Unico della società scidente non ha provveduto alla redazione della Relazione illustrativa al Progetto e della Relazione degli Esperti - avvalendosi del disposto dell'art. 2506-ter, comma terzo, del Codice civile (come modificato dal Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n.123) - in quanto trattasi di scissione da attuare mediante la costituzione di una nuova società e non sono previsti criteri di attribuzione delle quote diversi da quello proporzionale.

* * *

Natura simmetrica e proporzionale della scissione:

La scissione progettata é una scissione parziale, proporzionale e simmetrica.

Essa, pertanto, non produrrà effetti estintivi per la società "**ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L.**" .

Ai soci della società scissa verranno assegnate le quote

della società beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare, poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un **rapporto di cambio**, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito ed il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria.

Modalità operative della scissione:

La **società scissa** adotterà la seguente, nuova denominazione sociale:

"ACL S.R.L. IMMOBILIARE" ,

e - successivamente all'attuazione della scissione di cui al presente progetto - continuerà ad operare adottando il seguente, nuovo **oggetto sociale**:

"La società ha per oggetto sociale:

- il commercio di terreni, aree edificabili, fabbricati e beni immobili in genere, di qualsiasi natura o destinazione;
- la costruzione e/o ristrutturazione - per conto proprio o per conto terzi - di fabbricati da destinare alla vendita o all'affitto;
- l'attività di lottizzazione ed urbanizzazione di aree fabbricabili;
- l'attività di locazione di beni immobili di qualunque genere;
- la valorizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la

gestione, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili in genere, incluse le strutture immobiliari con destinazione turistica, quali seconde case, case albergo, villaggi turistici, etc.;

- la gestione, in proprio o tramite terze persone, di attività e servizi, facenti capo a Società collegate e/o controllate;

- l'esecuzione, per conto proprio o per conto terzi, di opere costituenti infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può altresì:

- svolgere qualunque attività connessa o complementare a quelle testé indicate;

- acquisire quote o partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o affine al proprio;

- assumere mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche a mezzo leasing, concedendo le adeguate garanzie;

- accedere a finanziamenti agevolati previsti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

- concedere garanzie reali di qualunque tipo per debiti propri;

- acquistare, alienare, concedere a terzi marchi, brevetti, modelli ornamentali, modelli di utilità e know-how, nel rispetto delle norme di legge in materia;

- partecipare ad aste, anche giudiziarie e fallimentari;

- concorrere ad incanti, pubblici o privati, a licitazioni e trattative private, anche con Enti pubblici;

- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per le attività che costituiscono oggetto di professioni intellettuali protette, la Società avrà l'obbligo di avvalersi di professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali, che agiranno nel rispetto delle norme deontologiche proprie degli ordini professionali di appartenenza.

Infine, la società - esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente, e previa decisione analiticamente motivata allorché risulti applicabile la norma dell'articolo 2497ter del Codice civile - potrà:

- effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo;

- prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie reali e personali, anche atipiche - quali l'emissione di lettere di patronage - per debiti altrui, in favore di società facenti parte del medesimo gruppo.

Ai fini del presente articolo, per "gruppo" si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché le società controllate dalla stessa controllante."

A tal fine, l'assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il presente progetto di scissione introdurrà le modifiche di cui sopra nel vigente statuto sociale, sotto la condizione sospensiva della stipulazione dell'atto di scissione di cui all'artt. 2504-bis del Codice civile.

* * *

La nuova società che si costituirà per effetto della scissione, per converso, adotterà la denominazione sociale "**ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L.**", avrà sede legale ad Oristano [all'indirizzo che verrà comunicato al competente Ufficio del Registro delle Imprese e che - a tal fine - viene sin da ora individuato nel seguente: Via Salvo d'Acquisto N.5], durata sino al 31 dicembre 2080 e capitale sociale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero).

L'atto costitutivo della società beneficiaria della scissione viene integralmente trascritto in calce al presente progetto di scissione, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Non sono previsti conguagli in danaro.

Non sono previste particolari categorie di soci, né sono previsti strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni sociali.

Nessun vantaggio particolare é previsto a favore dei soggetti cui verrà attribuito il potere di amministrare la società scissa e la società beneficiaria.

Elementi patrimoniali assegnati alla società beneficiaria

Alla società **"ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L."**,
che si costituisce per effetto della scissione, viene assegnata una **quota del patrimonio** della società scidente, composta dai seguenti

Elementi attivi:

1) Immobilizzazioni materiali.

Trattasi del complesso costituito da tutti i beni mobili destinati all'attività d'impresa (attrezzature, macchinari, mobili e macchine per ufficio), ubicati all'interno del punto-vendita aperto al pubblico sito in Comune di Oristano, Via Salvo d'Acquisto n.5.

2) Rimanenze.

Trattasi delle merci esistenti in magazzino, afferenti il punto-vendita di cui al capoverso che precede.

3) Crediti vs clienti.

Trattasi dei crediti derivanti da cessioni di beni effettuate nell'esercizio dell'impresa.

4) Denaro e valori in cassa.

Trattasi della liquidità esistente nella cassa aziendale.

5) Depositi bancari e postali.

Trattasi:

5a. della liquidità giacente nei conti correnti accesi dalla società scidente presso Unipol Banca, Banca di Arborea e Banco di Sardegna;

5b. della posta denominata nel bilancio dell'ultimo esercizio "Chirografario Unipol", che si assegna alla società beneficiaria fino a concorrenza della somma di **euro 78.600,00 (settantottomilaseicento virgola zero)**;

6) **Crediti tributari.**

Trattasi del credito scaturente dalla Dichiarazione annuale I.V.A. presentata dalla società scidente per l'anno 2017, pari ad **euro 1.927,93 (millenovecentoventisette virgola novantatre)**;

7) **Crediti vs. Istituti di previdenza.**

Trattasi di credito nei confronti dell'Inail per contributi versati in eccedenza, pari ad **euro 122,62 (centoventidue virgola sessantadue)**;

8) **Risconti attivi.**

Trattasi di risconti relativi alla gestione dell'impresa e, quindi, connessi al compendio aziendale che viene trasferito alla società beneficiaria.

Elementi passivi:

1) **Debiti tributari.**

Si tratta dei debiti nei confronti dell'Erario dello Stato (per imposte e tasse di qualunque natura).

2) **Debiti vs. Istituti di previdenza.**

Trattasi dei debiti nei confronti degli enti previdenziali per contributi obbligatori relativi al personale dipendente.

3) **Altri debiti.**

Si tratta dei debiti nei confronti del personale dipendente per retribuzioni ed emolumenti maturati.

4) **Fondi TFR.**

Trattasi del Fondo trattamento di fine rapporto relativo al T.F.R. dei lavoratori dipendenti, il cui contratto di lavoro prosegue - ex art. 2112 codice civile - con la società beneficiaria.

Poiché - infatti - la scissione di cui al presente progetto comporta il trasferimento a favore della società beneficiaria di un complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa, la società beneficiaria subentra - ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile - nei contratti attualmente in essere fra la società scidente ed i prestatori di lavoro subordinato, ed in tutte le relative responsabilità, incluso il debito relativo al Trattamento di fine rapporto;

Debiti e crediti vs. fornitori

Per quanto concerne le posizioni in essere fra la società scidente ed i suoi fornitori, si assegnano alla società beneficiaria tutti i debiti ed i crediti verso i fornitori, **fatta eccezione di quelli nei confronti di liberi professionisti relativi a progettazioni e consulenze inerenti alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare della società scidente.**

* * *

Tutti i restanti elementi, attivi e passivi, che compongono il patrimonio della società scidente, rimarranno nel patrimo-

nio di quest'ultima.

In particolare, **rimarranno in capo alla società scissa:**

a. i seguenti

elementi attivi:

1. i beni immobili ad essa appartenenti a qualunque titolo;

2. la posta denominata nel bilancio dell'ultimo esercizio "Chirografario Unipol", che rimane in capo alla società scissa fino a concorrenza della somma di **euro 19.575,00 (diciannovemila cinquecentosettantacinque virgola zero);**

3. i crediti d'imposta di qualunque natura, eccettuato il credito I.V.A. scaturente dalla Dichiarazione Annuale I.V.A. presentata per l'anno 2017;

b. i seguenti

contratti:

1. il contratto di locazione finanziaria n. I2 163977, perfezionato in data 19 dicembre 2016 con la società "**SARDALEASING S.P.A.**", con sede legale in Sassari, Via IV Novembre n. 27, avente per oggetto le unità immobiliari ubicate nel Comune di Oristano, Via Salvo d'Acquisto n. 5, distinte al Catasto dei Fabbricati di tale Comune, Sezione Oristano (Codice catastale: A), al **foglio 6**, con le particelle:

- **1438 sub 16** (locale commerciale);

- **1438 sub 17** (magazzino);

- **1438 sub 18** (locale deposito);

2. il contratto di locazione stipulato con la signora BIFULCO

PALMIRA (Codice fiscale: BFL PMR 57P58 G190S), perfezionato il 5 aprile 2017 e duraturo sino al 5 aprile 2023, relativo a lotto di terreno utilizzato come area di parcheggio, contratto registrato telematicamente in data 20 aprile 2017 al n. 001091, serie 3T, ed il connesso credito alla restituzione del deposito cauzionale;

c. ed i seguenti

elementi passivi:

1. i debiti verso Istituti bancari per mutui e finanziamenti di qualunque natura, sia ipotecari che chirografari;
2. i debiti nei confronti di liberi professionisti relativi a progettazioni e consulenze inerenti alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare della società scidente;
3. i debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi.

* * *

Ai fini dell'esatta identificazione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e di quelli destinati a rimanere nel patrimonio della società scissa, viene allegata al presente Progetto di scissione una **Situazione patrimoniale**, riferita alla data del 31 dicembre 2017, nella quale vengono distintamente riportate le poste dell'attivo e del passivo da assegnare alla società scissa ed alla società beneficiaria.

I valori indicati in tale Situazione patrimoniale coincidono con quelli relativi al Bilancio dell'ultimo esercizio della

società scindente, chiuso alla medesima data, il quale é già stato approvato dall'assemblea dei soci e verrà pubblicato nel Registro delle Imprese entro il termine di legge.

L'allocazione della quota di patrimonio netto assegnata alla società beneficiaria nelle poste del primo Bilancio post-scissione di quest'ultima avverrà nel rispetto del **principio di continuità dei valori contabili**, in ossequio al criterio posto dall'art.2504-bis, comma 4°, del Codice civile (richiamato dall'art.2506-quater, comma primo, del medesimo Codice).

Non saranno, pertanto, eseguite rivalutazioni di cespiti.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento della Situazione patrimoniale di cui sopra e la data di efficacia della scissione, saranno regolate fra le società apportando le opportune rettifiche alla voce "Chirografario Unipol" e troveranno in tal modo esatta compensazione, in modo che il patrimonio netto della società scissa trasferito alla beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel presente Progetto di scissione.

* * *

EFFETTI DELLA SCISSIONE RISPETTO AI TERZI

Decorrenza effetti

La scissione avrà effetto dalla data dell'iscrizione

dell'atto di scissione presso l'ufficio del registro delle imprese in cui sarà iscritta la società beneficiaria, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice civile.

A decorrere dalla stessa data, le operazioni compiute dalla società beneficiaria saranno imputate al bilancio della medesima.

* * *

Responsabilità solidale delle società partecipanti

Ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3°, del Codice civile, la società beneficiaria della scissione sarà solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, dei debiti della società scissa facenti carico a quest'ultima (secondo il presente progetto di scissione), ma da essa non soddisfatti.

La limitazione di responsabilità al valore della quota di patrimonio assegnata alla società beneficiaria non si applicherà relativamente alle seguenti categorie di debiti:

a) eventuali sanzioni amministrative irrogate nei confronti della scissa in conseguenza di illeciti fiscali da quest'ultima commessi anteriormente alla data di efficacia della scissione, ex art. 15, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie);

b) obblighi tributari relativi alle imposte, alle sanzioni pecuniarie, agli interessi e ad ogni altro debito riferibile a

periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, ex art. 173, 13° comma, T.U.I.R.

Con riguardo a tali fattispecie - come per ogni altra prevista da norme imperative di legge - la società beneficiaria risponderà illimitatamente ed in solido con la società scissa nei confronti del creditore.

* * *

EFFETTI DELLA SCISSIONE SUL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE DELLA SOCIETA' SCISSA:

Il valore contabile della quota di patrimonio netto assegnata alla società beneficiaria ammonta ad **euro 68.780.52 (sessantottomila settecentoottanta virgola cinquantadue)**.

Per converso, il valore contabile della quota di patrimonio netto che rimarrà alla società scissa ammonta ad **euro 702.180,74 (settecentoduemila centoottanta virgola settantaquattro)**.

Pertanto, il patrimonio netto attuale della società che si scinde si ripartisce fra quest'ultima e la società beneficiaria secondo le seguenti percentuali:

* 91,08% é la percentuale corrispondente alla quota di patrimonio netto che rimane alla società scissa;

* 8,92% é la percentuale corrispondente alla quota di patrimonio netto che si trasferisce alla società beneficiaria.

Nel patrimonio netto della società che si scinde é presente il **fondo rivalutazione fabbricati**, il cui ammontare é pari ad

euro 430.853,04 (quattrocentotrentamila ottocentocinquantatre virgola zero quattro).

Tale fondo costituisce una **riserva in sospensione d'imposta**, cui si applica il disposto dell'art. 173, comma 9°, del T.U.I.R., secondo cui "le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate nel comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi".

Come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 98/E/2000, punto 1.5.9), "...l'attribuzione alle beneficiarie dei fondi di rivalutazione monetaria deve avvenire secondo la regola generale, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile", e ciò in quanto "la sospensione d'imposta sulle riserve di rivalutazione monetaria, costituite a fronte dell'emersione di maggiori valori di determinati elementi dell'attivo, non è legata alle successive vicende di questi ultimi. Essi possono essere ceduti, assegnati ai soci, estromessi o ammortizzati ai maggiori valori senza provocare la correlata imponibilità delle riserve stesse".

Pertanto, la quota di patrimonio netto assegnata alla so-

cietà beneficiaria sarà allocata nello Stato patrimoniale passivo del bilancio di quest'ultima:

- quanto ad **euro 38.432,09**, sotto la voce "**Fondo rivalutazione fabbricati**";

- quanto ad **euro 30.000,00**, sotto la voce "**Capitale sociale**";

- quanto ad **euro 348,43**, sotto la voce "**altre riserve**".

L'attuazione della scissione, pertanto, lascerà inalterati il capitale sociale e la riserva legale della società scissa.

Le quote della società beneficiaria parteciperanno agli utili prodotti da quest'ultima a decorrere dalla data di efficacia dello stipulando atto di scissione.

ATTESTAZIONE CIRCA IL VALORE EFFETTIVO DELLA QUOTA DI PATRIMONIO ASSEGNATA ALLA SCISSIONARIA E DELLA QUOTA DI PATRIMONIO RIMASTA ALLA SCISSA:

L'Amministratore Unico della società "**ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L.**" attesta quanto segue:

a) che il valore effettivo netto della quota di patrimonio assegnata alla società beneficiaria coincide con il valore netto contabile della medesima quota;

b) che il valore effettivo netto della quota di patrimonio rimasta alla società scissa coincide con il valore netto contabile della medesima quota.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

La scissione progettata é inquadrabile fra le cosiddette "scissioni semplificate", in quanto non vi partecipano società

per azioni, società in accomandita per azioni o società cooperative per azioni.

Conseguentemente, i termini previsti dagli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del Codice civile [direttamente applicabili alla scissione in virtù del rinvio operato dagli articoli 2506 bis, comma quinto, e 2506-ter, comma quinto, del Codice civile] sono ridotti alla metà, ai sensi dell'articolo 2505-quater del medesimo Codice civile, norma - quest'ultima - applicabile all'istituto della scissione benché non espressamente richiamata dalla disciplina normativa di quest'ultima, in quanto essa non costituisce una disposizione autonoma, bensì una mera modalità di applicazione degli articoli sopra richiamati.

* * *

Atto costitutivo della società "ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L."

La società **"ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L."** é dichiarata scissa, mediante assegnazione di parte del suo patrimonio, ad una società a responsabilità limitata che viene costituita per effetto del presente atto, denominata **"ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L."**, con sede legale ad Oristano.

Il primo esercizio sociale della società **"ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L."** si chiuderà il 31 dicembre 2018.

La carica di Amministratore Unico della società **"ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L."** viene attribuita a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca, a **SANNA ROSARIA,**

nata ad Oristano il 5 agosto 1953.

All'Amministratore Unico spetterà la rappresentanza legale della società, nei confronti dei terzi ed in giudizio.

La società "**ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L.**" é retta dal seguente

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

[DENOMINAZIONE]

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "**ANDREA CHIESA LEGNAMI COMMERCIALE S.R.L.**".

Art. 2

[OGGETTO SOCIALE]

La società ha per oggetto sociale il commercio all'ingrosso, al dettaglio e con modalità elettroniche di:

- legnami, compensati, laminati ed affini, legno composto di qualsiasi tipo, e sotto qualsiasi forma, legna da ardere;
- pannelli e materiali edili di qualsiasi tipo;
- macchinari ed attrezzatura minuta e varia;
- rifiniture e complementi per la casa, serramenti interni ed esterni, accessori per l'arredamento, manufatti in legno, colori, vernici e quant'altro costituisce oggetto per il bricolage, fai-da-te, hobbistica e modellismo;

- il noleggio di qualunque tipo di attrezzatura e macchinario.

Nell'ambito di tali prestazioni, potrà svolgere ogni attività connessa al precedente scopo e compiere operazioni mobiliari, compresa la compravendita di titoli immobiliari, commerciali, finanziari e di credito ed ogni altra che sia necessaria ed opportuna.

Tutte le attività previste nel presente oggetto sociale possono essere svolte sia in Italia che all'estero.

Art. 3

[SEDE]

La sede legale della società é in Oristano.

Nei modi di legge, potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune é di competenza degli amministratori.

Art. 4

[DURATA]

La società é duratura sino al 31 dicembre 2080 (trentuno dicembre duemilaottanta), salvo proroga o scioglimento anticipato, da deliberare nelle forme di legge.

TITOLO II

CAPITALE - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5

[CAPITALE SOCIALE]

Il capitale sociale é di euro **30.000,00 (trentamila virgola zero)**, ed é suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, designato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 6

[AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE]

Il capitale sociale potrà essere aumentato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, su deliberazione dell'Assemblea dei soci, a norma dell'articolo 2479-bis del codice civile.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire:

- a) mediante nuovi conferimenti in danaro, in natura, di crediti, o mediante qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica;
- b) mediante imputazione a capitale delle riserve e dei fondi disponibili iscritti in bilancio.

Nel caso previsto dal capoverso precedente, lettera b), la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Ove la delibera non abbia espressamente previsto che l'aumento deve essere attuato mediante offerta a terzi delle quote di nuova emissione, i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

A tal fine, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale forma di comunicazione non é necessaria per i soci presenti all'assemblea che ha deliberato l'aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

In caso di riduzione per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito

presso la sede sociale della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e relativa documentazione accessoria prevista dall'articolo 2482-bis del codice civile.

Art. 7

[FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI NON IMPUTATI A CAPITALI]

I soci possono effettuare a favore della società versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite inferiori al terzo del capitale sociale; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono versamenti a fondo perduto (con esclusione, quindi, di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci, spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, qualora essi non abbiano ricevuto in modo espresso - all'atto del versamento - una diversa qualificazione giuridica.

Potranno altresì essere effettuati - nel rispetto della normativa vigente in materia e con modalità tali da non configurare "raccolta del risparmio presso il pubblico" - finanziamenti a favore della società, con diritto alla restituzione della somma versata.

Tali finanziamenti potranno anche non essere proporzionali rispetto alle quote possedute dai soci finanziatori; essi, in ogni caso, si presumeranno infruttiferi, a meno che i soci -

con decisione assunta espressamente al momento della loro erogazione - non abbiano pattuito la maturazione di interessi a carico della società.

Art. 8

[TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI PER ATTO TRA VIVI]

Le quote sociali ed i relativi diritti di opzione potranno essere trasferiti a non soci, per atto tra vivi, esclusivamente con il consenso scritto di tutti i soci.

Nel caso di trasferimento "inter vivos" della quota, a titolo oneroso, gli altri soci avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto.

Il socio che intendesse alienare a terzi la propria partecipazione sociale, pertanto, sarà tenuto a notificare agli altri soci - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo, anche telematico, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento - la propria decisione di alienare, indicando il nominativo del terzo acquirente, le condizioni della progettata cessione ed il corrispettivo pattuito, nonché un congruo termine, in ogni caso non inferiore a giorni 30 (trenta), per l'esercizio della prelazione.

Trascorso inutilmente tale termine, il socio che ha eseguito la comunicazione potrà alienare la quota sociale precisata nella medesima all'acquirente indicato, purché la cessione avvenga al prezzo ed alle condizioni notificate ovvero ad un

prezzo più elevato.

Qualora vi siano più soci interessati all'esercizio del diritto di prelazione, le quote sociali offerte in vendita dovranno essere ripartite fra i medesimi in proporzione alle rispettive quote prepossedute.

Nei casi di trasferimento a titolo di permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione avrà luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare di una somma pecuniaria, corrispondente al valore della quota formante oggetto della progettata alienazione.

Qualora le parti non si accordino sul valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da un terzo arbitratore, nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale della società.

L'arbitratore provvederà alla determinazione del valore della quota con equo apprezzamento, ai sensi dell'articolo 1349 del Codice civile.

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento della partecipazione la costituzione su di essa di diritti reali o personali che diano diritto al voto.

La presente clausola potrà essere modificata o soppressa solo con il consenso unanime dei soci.

Art. 9

[SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE DEL SOCIO]

In caso di morte di uno dei soci, la relativa partecipazione sociale non si trasmette agli eredi o ai legatari, i quali avranno pertanto diritto ad ottenere la liquidazione in danaro della quota, a meno che non intervenga un accordo di continuazione fra tutti i soci superstiti ed uno o più eredi o legatari del socio defunto, entro sei mesi dall'apertura della successione.

Durante tale semestre, potrà essere continuata la normale gestione della società, restando impregiudicata la suindicata facoltà di scelta.

A seguito della stipula dell'accordo di continuazione, che dovrà essere concluso in forma autentica, la partecipazione del socio defunto é suddivisa tra gli eredi o legatari che abbiano aderito, nelle proporzioni determinate nell'accordo medesimo, salvi gli eventuali conguagli e la liquidazione del controvalore pecuniario agli eredi o legatari che non abbiano aderito all'accordo.

La liquidazione agli eredi o legatari del socio defunto della somma ad essi spettante, a norma del presente articolo, dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla data del decesso; sulla somma dovuta non decorreranno interessi.

La presente clausola potrà essere modificata solo con il consenso unanime dei soci.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10

[DIRITTO DI RECESSO]

Il socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis del codice civile.

Art. 11

[ESCLUSIONE DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA]

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui eserciti - per conto proprio o di terzi - un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci.

Il socio può essere, altresì, escluso dalla società:

- a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- c) qualora subisca condanna passata in giudicato per un delitto non colposo ad una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Il socio può essere, infine, escluso dalla società qualora scompare, ai sensi dell'articolo 48 del codice civile, ovvero sia dichiarato assente, ai sensi degli articoli 49 e seguenti del Codice civile, oppure qualora si astenga dall'esercitare - per almeno due anni consecutivi - qualunque diritto sociale

a lui spettante, dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel relativo periodo almeno due decisioni sociali di approvazione del bilancio di esercizio.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escludendo. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso ed avrà effetto decorsi trenta giorni da tale notificazione, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione.

In caso di società costituita da due soli soci, l'esclusione potrà essere pronunciata solo dall'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore della società fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

Art. 12

[LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI]

In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, previste dalla legge o dal presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio ed ai suoi eredi o legatari in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale é, a tal fine, determinato tenuto conto del suo valore di mercato, al momento in cui si verifi-

ca il suddetto scioglimento.

In caso di disaccordo, la determinazione é compiuta tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale, che procede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica, in tal caso, il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Si applica, a tal fine, l'articolo 2473, comma 4°, del codice civile. Il rimborso, in particolare, potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, ovvero mediante acquisto da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi; potrà, altresì, avvenire mediante acquisto da parte di uno o più soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, purché ciò avvenga con il consenso unanime dei restanti soci.

In ogni caso, il rimborso mediante acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci o di un terzo dovrà avere per oggetto l'intera partecipazione da liquidare.

Ove venga prescelto l'acquisto della partecipazione quale modalità di rimborso della medesima, l'avente diritto alla liquidazione avrà l'onere di partecipare, nel più breve tempo possibile, alla stipula di apposito atto traslativo, a favore dei soggetti individuati quali cessionari, nella forma pre-

scritta dalla legge ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Qualora l'avente diritto alla liquidazione rifiuti di prestare il proprio assenso a tale atto traslativo, l'organo amministrativo della società avrà facoltà di procedere alla stipula del medesimo in sua vece e conto, dovendosi reputare investito, in forza della presente clausola, del relativo potere di rappresentanza nei confronti dell'avente diritto alla liquidazione.

Verificandosi l'ipotesi contemplata dal capoverso precedente, l'organo amministrativo della società avrà, altresì, facoltà di contrarre con se medesimo, qualora uno dei suoi componenti sia stato individuato come cessionario della partecipazione da liquidare.

In ogni caso, il corrispettivo della cessione, come sopra determinato, dovrà essere integralmente pagato entro la data di stipula dell'atto traslativo della partecipazione, salvo che l'avente diritto alla liquidazione non manifesti il proprio consenso espresso ad una dilazione di pagamento.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13

[MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI]

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni relative alle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la rinuncia e la transazione da parte della società in ordine all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori;
- d) la nomina dell'organo incaricato della revisione legale dei conti o del revisore legale, nonché la revoca del medesimo [nei limiti consentiti dalla legge];
- e) la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori, nonché - ove nominati - al revisore legale o all'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo, la fusione, la scissione e la trasformazione della società;
- g) il compimento di atti o di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'articolo 2 del presente statuto, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento anticipato della società;
- k) l'adozione dei provvedimenti relativi alla fase di liquidazione, previsti dall'articolo 2487 del codice civile;
- j) l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e di rami di azienda; l'acquisto e la alienazione di partecipazioni in altre imprese o società di qualunque tipo;
- l) ogni altra decisione espressamente riservata ai soci dalle

norme di legge in vigore o dal presente statuto.

Sono altresì riservate ai soci le decisioni relative alle materie che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di concorrere all'assunzione delle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, fermo restando che il socio moroso non può partecipare all'assunzione delle decisioni sociali.

Art. 14

[MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI]

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile.

b) mediante consultazione scritta dei medesimi ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nondimeno, esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice civile, con riferimento alle materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del codice civile, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la

decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 15

[DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA]

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al socio nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure:

- telefax o messaggio di posta elettronica certificata, inviato al socio, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata da costui previamente notificato alla società.

La comunicazione si reputerà, parimenti, perfezionata ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 16

[DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO]

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Art. 17

[ASSEMBLEA DEI SOCI]

L'Assemblea dei soci, di cui all'articolo 2479-bis del codice civile, é convocata anche fuori della sede sociale, purché in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, da uno o

più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, spediti a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle imprese, oppure:

- telefax o messaggio di posta elettronica certificata, inviati a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata previamente notificati alla società dai relativi destinatari.

La comunicazione dell'avviso di convocazione si reputerà, parimenti, perfezionata ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In caso di impossibilità o di inerzia degli amministratori, l'assemblea potrà essere, altresì, convocata dal Sindaco, se nominato.

L'assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, allorché:

a. vi partecipi l'intero capitale sociale;

b. tutti gli amministratori ed il Sindaco, se nominato, siano presenti o risultino informati della riunione e del suo oggetto;

c. nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dei temi posti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi contemplata dal capoverso precedente, l'informazione agli amministratori ed al sindaco in ordine all'intento di procedere alla riunione ed al suo ordine del giorno potrà essere data ai medesimi anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica certificata, ma dovrà pervenire ai predetti destinatari, al più tardi, il giorno stesso della riunione, e non oltre il momento di apertura della seduta.

Art. 18

[INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E DELEGHE]

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio, con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax o messaggio di posta elettronica certificata.

La relativa documentazione é conservata dalla società, secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), Codice civile.

Se la delega é conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione, salvo che il delegante non abbia disposto diversamente.

Art. 19

[PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE]

L'assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, qualora sia stato nominato un organo amministrativo pluripersonale, da uno dei componenti di quest'ultimo, designato dagli intervenuti.

Nel caso che risultino assenti tutti gli Amministratori, l'assemblea sar  presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente   assistito da un Segretario, designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale   redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identit  dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi; deve altres  indicare le modalit  ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche mediante apposito allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 20

[QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI]

L'Assemblea dei soci é regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che per le seguenti materie, in merito alle quali delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) scioglimento anticipato della società, fusioni e scissioni;
- c) compimento di operazioni implicanti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dal presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) delibere relative allo svolgimento della liquidazione, contemplate dall'articolo 2487 del codice civile;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) trasformazione della società in società di persone [purché consti il consenso individuale dei soci che assumono responsabilità illimitata per effetto della trasformazione].

E' richiesta, in ogni caso, una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sui seguenti argomenti:

a) rinunzia e transazione, da parte della società, sull'azione di responsabilità contro gli amministratori (sempre che non vi sia opposizione di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale);

b) modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

c) trasformazione "eterogenea", disciplinata dall'articolo 2500-septies del Codice civile [per la quale é, altresì, prescritto il consenso individuale dei soci che eventualmente assumano responsabilità illimitata].

Le decisioni dei soci, assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono validamente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale, salva la necessità del consenso di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ove la decisione verta sulla rinunzia o transazione, da parte della società, all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

In quest'ultimo caso, la decisione adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dovrà essere comunicata a ciascun socio, a cura dell'organo amministrativo, a mezzo:

- lettera raccomandata A.R. o telegramma spediti nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure:

- telefax o messaggio di posta elettronica certificata, inviati rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata previamente notificato dal socio alla società.

La decisione si reputerà validamente adottata qualora, entro quindici giorni dalla predetta comunicazione, non venga comunicata all'organo amministrativo della società, anche a mezzo fax, l'opposizione alla decisione di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' richiesta in ogni caso l'unanimità dei consensi - qualunque sia il metodo di decisione adottato - per la modifica degli articoli 8 e 9 del presente statuto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21

[POTERI]

L'organo amministrativo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto - in forza della legge o del presente statuto - sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 22

[FORME DI AMMINISTRAZIONE]

L'amministrazione della società spetta, a seconda di quanto

di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

a) ad un amministratore unico;

b) ad un Consiglio di Amministrazione, formato da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Art. 23

[COMPENSO * DIVIETO DI CONCORRENZA]

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa dell'incarico, un emolumento annuo nella misura stabilita con decisione dei soci, contestualmente alla nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Art. 24

[NOMINA - REVOCA - DURATA]

Gli amministratori sono nominati con decisione dei soci.

Essi restano in carica per il tempo stabilito nella decisione che li nomina, ed eventualmente anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca.

Sono rieleggibili, alla scadenza del mandato, e revocabili in qualunque tempo da parte dei soci, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa; peraltro, qualora la revo-

ca concerna un amministratore nominato a tempo indeterminato, la revoca senza giusta causa gli attribuirà il diritto al risarcimento del danno, solo ove non sia previsto un congruo preavviso.

La carica di amministratore potrà essere conferita anche a non soci.

Alla cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2385 e 2386 del Codice civile.

Art. 25

[DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE]

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente, se non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14, ultimo comma, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale, é richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

Nel caso di decisione collegiale, il consiglio si riunisce

presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel territorio italiano, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma, spediti al domicilio di ciascun amministratore (nonché del Revisore legale e del Sindaco, se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza;
- telefax o messaggio di posta elettronica certificata, inviati a ciascun amministratore (nonché al Revisore legale ed al Sindaco, se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata previamente notificati dal destinatario alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà inviato per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata.

La riunione collegiale é validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che sarà nominato di volta in volta dal Presidente e potrà anche essere estraneo al Consiglio.

Nel caso contemplato dall'articolo 2481, primo comma, del codice civile, la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da Notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e che a ciascuno di loro sia consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, luogo nel quale si procederà alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nonostante l'omissione delle formalità contemplate dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si reputerà regolarmente costituito qualora vi prendano parte tutti i suoi membri nonché - ove nominato - il Sindaco, e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26

[AMMINISTRATORI DELEGATI]

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili per legge.

Art. 27

[RAPPRESENTANZA]

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- a ciascun Amministratore Delegato, nei limiti della rispettiva delega.

Art. 28

[NOMINA DI PROCURATORI ED INSTITORI]

Il potere di rappresentanza potrà essere, altresì, conferito, per determinati atti o categorie di atti, ad institori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, con l'osservanza della normativa vigente in materia.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 29

[ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI]

La società, con decisione dei soci, può nominare quale organo di controllo un Sindaco.

La nomina del Sindaco é obbligatoria allorquando la società:

- a) é tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell'articolo 2435-bis c.c.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi ed é rieleggibile; la sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua sostituzione.

La remunerazione del Sindaco é stabilita con decisione dei soci all'atto della relativa nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Ove nominato, il Sindaco ha le competenze ed esercita i poteri previsti dalla disciplina legislativa del Collegio Sindacale in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 del Codice civile; esercita, altresì, la revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti, peraltro, é esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, nei seguenti casi:

a) allorché la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) allorché i soci - anche al di fuori delle ipotesi di obbligatorietà dell'organo di controllo - abbiano deciso in tal senso;

c) in ogni altro caso eventualmente previsto da disposizioni di legge aventi natura imperativa.

Allorché la revisione legale dei conti sulla società é esercitata dal Sindaco, costui deve rivestire la qualità di re-

visore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 30

[CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI]

In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il diritto di cui al capoverso precedente potrà essere esercitato in qualunque tempo, ma con modalità conformi a correttezza e buona fede, così da non recare intralcio all'attività sociale; il socio non potrà in alcun caso avvalersi delle notizie di cui abbia acquisito conoscenza nell'esercizio di tale diritto per scopi concorrenziali, sotto pena del risarcimento dei danni patiti dalla società.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 31

[ESERCIZIO SOCIALE]

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32

[BILANCIO]

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini di legge, alla redazione del bilancio, nell'osservanza di tutte le nor-

me della legislazione civile e tributaria, ed in particolare delle disposizioni richiamate dall'articolo 2478-bis del codice civile.

Il bilancio é presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, esso sarà presentato ai soci per l'approvazione entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In quest'ultimo caso, le ragioni della dilazione saranno segnalate dall'organo amministrativo nella Relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.

Art. 33

[UTILI]

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Gli utili netti - dedotta la quota da imputare a riserva legale, a mente dell'articolo 2430 del codice civile - devono essere distribuiti fra i soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Il pagamento dei dividendi é effettuato, nel termine fissato dall'assemblea, presso la sede sociale.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili real-

mente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 34

[CAUSE DI SCIoglimento]

La società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio i relativi adempimenti pubblicitari, previsti dall'articolo 2484 del codice civile.

Art. 35

[PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE]

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, sono riservati alla decisione dei soci i provvedimenti relativi alla fase di liquidazione, tra i quali, in particolare, i seguenti:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori;
- b) le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- c) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro cui

spetta la rappresentanza della società;

d) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o di rami della medesima, di singoli beni o diritti, anche in blocco;

f) la determinazione degli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa nella fase della liquidazione, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo;

g) la revoca dei liquidatori;

h) la revoca dello stato di liquidazione;

k) la modifica delle deliberazioni di cui al presente articolo.

In mancanza di espressa decisione dei soci al riguardo, varranno le seguenti regole:

a) in caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;

b) la rappresentanza, anche giudiziale, della società spetta congiuntamente a tutti i liquidatori;

c) i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e possono, in particolare, cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero sin-

goli beni e diritti, o blocchi di essi; compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 36

[CLAUSOLA COMPROMISSORIA]

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, o tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da liquidatori, amministratori e dal sindaco unico - o nei loro confronti - sono sottoposte alla competenza di un arbitro amichevole compositore nominato, su istanza della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Oristano.

Ove quest'ultima non fosse istituita o non abbia provveduto alla nomina, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la nomina dell'arbitro é richiesta - ad istanza di una qualsiasi delle parti contendenti - al Presidente del Tribunale di Oristano.

L'arbitro amichevole compositore dirime la controversia secondo equità e con lodo non impugnabile, salva l'impugnabilità nei casi contemplati dagli articoli 829, primo comma, e

831 del codice di procedura civile.

La presente clausola compromissoria non si applica:

a) alle controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;

b) alle controversie che non possono formare oggetto di compromesso, ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile.

La presente clausola compromissoria si applica, per converso, alle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari. In tal caso, valgono le seguenti norme:

a) all'arbitro compete il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera;

b) la controversia deve essere decisa secondo diritto;

c) il lodo é impugnabile ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, del codice di procedura civile per violazione delle regole di diritto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

[RINVIO]

Per tutto quanto non é previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del vigente Codice Civile e della legislazione speciale in materia di società a responsabilità limitata; nonché, in quanto compatibili e per quanto

non disciplinato, alle disposizioni di legge in materia di società per azioni.

* * *

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE

Il presente progetto di scissione viene pubblicato sul sito internet della società scindente, accessibile mediante il link <https://www.bricofer-oristano.com>.

L'Amministratore Unico della società scindente attesta che tale modalità di pubblicazione soddisfa le esigenze stabilite dal combinato disposto degli articoli 2501-ter, commi 3° e 4°, e 2506-bis, comma 6°, del Codice civile, e precisamente:

- l'esigenza di **sicurezza del sito** é assicurata dal fatto che trattasi di sito munito di certificato di sicurezza SSL;

- l'esigenza di **autenticità del documento** é assicurata dal fatto che il presente progetto é sottoscritto dall'Amministratore unico con firma digitale, la cui vigenza e riferibilità alla società sono verificabili da parte dei terzi mediante l'utilizzo del software *SecurSign* o tramite il link <http://vol.ca.notariato.it>;

- il requisito della **certezza della data di pubblicazione** é garantito dal fatto che, contestualmente alla pubblicazione stessa, una copia conforme della relativa *pagina web* é stata formata dal dottor Federico Andreani, Notaio in Nettuno, che - su incarico della società scindente - la conserverà presso il proprio studio notarile di Nettuno, Via Antonio Gramsci n. 95

(indirizzo di Posta Elettronica Certificata: *federico.andreani@postacertificata.notariato.it*), sino alla data dell'assemblea che approverà il progetto di scissione.

Il medesimo Notaio é espressamente autorizzato dall'organo amministrativo della società scindente a trasmettere tale copia conforme, in formato analogico o digitale, a chiunque ne faccia richiesta tramite **P.E.C.** all'indirizzo sopra riportato.

Oristano, lì 7 maggio 2018.

FIRMATO DIGITALMENTE: L'AMMINISTRATORE UNICO (FRANCESCO CHIESA).